



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 141 / AE DEL 22/11/2024

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI CAPO DI PONTE - PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO DURANTE LA “FIERA DELL’ASCENSIONE”.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto n. 01 del 02/02/2024 del Presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle Pietre” con il quale è stato individuato il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;

PREMESSO che con Deliberazione dell’Assemblea n. 07 del 28/03/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Valutata l’importanza culturale e sociale dell’attività svolta dal Gruppo di Protezione Civile Comunale con sede Legale a Capo di Ponte (BS) e ritenuto opportuno procedere all’erogazione del contributo;

Visto lo Statuto dell’Unione, che all’art. 2, rubricato “ Finalità ”, comma 2, lettera b, prevede, nell’ambito degli obiettivi prioritari dell’Unione: *“ promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell’Unione, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali: a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;”*

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia – 23.12.2010, n. 1075/2010 da cui si rileva che *“Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta dal D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative, di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune...”*;

Considerata la volontà dell’Ente di sostenere l’attività del Gruppo di Protezione Civile e ritenuto opportuno procedere all’erogazione del contributo in quanto la attività medesima rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali previste dallo Statuto ovvero dall’art. 2, comma 2, lett. b);

Richiamata la legislazione di riferimento e precisamente:

- l’art. 2 della Costituzione Italiana;
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la regolamentazione della concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
- l’art. 8, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, in materia di valorizzazione da parte dei Comuni delle libere forme associative;
- la decisione n. 54 del 9.3.99 della Corte dei Conti in tema di principi per i contributi alle associazioni;

Visto il nuovo Regolamento dei benefici economici, approvato con Delibera dell’Assemblea 5 del 29/01/2021;

Preso atto che con deliberazione di Assemblea n. 5 del 09/03/2023 si è provveduto ad aggiornare il Regolamento anzidetto;

Rilevato che trattasi di contributi concessi ad Ente di natura non commerciale per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, la cui attività svolta non assume carattere commerciale, pertanto il contributo non andrà assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 32 del 01/08/2024 avente ad oggetto: Assegnazione contributo al gruppo di protezione civile comunale di capo di ponte - per il servizio di vigilanza svolto durante la “fiera dell’ascensione”, si demandava a successivo atto del Responsabile del Servizio l’impegno di spesa a favore del Gruppo di Protezione Civile Comunale di Capo di Ponte, P.IVA 81001410174;

Considerato opportuno quantificare il suddetto contributo nella misura di €. 200,00 da destinarsi al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Capo di Ponte sede legale a in Via Stazione n. 15 a Capo di Ponte (BS);

RITENUTO di provvedere in merito alla costituzione dell'impegno contabile della spesa;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva

riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ed i vincoli di cassa;

VISTI:

- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma di € 200,00 a favore del Gruppo di Protezione Civile Comunale di Capo di Ponte con sede legale in Via Stazione n. 15 a Capo di Ponte (BS), P.IVA 81001410174, con imputazione al Bilancio di Previsione 2024-2026, codice 11.01-1.04, capitolo 1937.99;
2. di dare atto che la liquidazione delle somme impegnate sarà effettuata a norma del vigente Regolamento di Contabilità;
3. di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché alla relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sessione provvedimenti;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Scelli Paolo *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario ComunaleSCELLI PAOLO